



CIRCOLARE N° 44 DEL 14 NOVEMBRE 2011

Modifica dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001

La modifica è contenuta nel comma 12 dell'art. 14 della c.d. "Legge sulla stabilità" approvata l'11.11.2011 e che dovrebbe essere pubblicata sulla G.U. oggi, che recita:

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

La modifica entra in vigore il 1 gennaio 2012, quindi NON è immediatamente operativa.

La modifica dovrà essere verificata Ente per Ente, poiché il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lettera b), impone che *il compito di vigilare sul funzionamento è affidato a un organismo ... dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".

Ne deriva che devono essere sottoposti agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'OdV tutti i soggetti/organismi aziendali, compresi:

- collegio sindacale
- consiglio di sorveglianza
- comitato per il controllo della gestione

Quindi ogni Ente dovrà, in ogni caso:

- nominare gli Organismi/collegi con delibere aventi diversi oggetto e contenuti;
- prevedere un sistema disciplinare a carico anche dei collegi/comitati
- verificare l'assenza di conflitti di interesse tra soggetti "controllore" e "controllato".